



COMUNE DI BUTI

Provincia di Pisa

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

INDICE

CAPITOLO 1 DISCIPLINA GENERALE "IUC" (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

- Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 COMPONENTI DEL TRIBUTO
- Art. 3 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC
- Art. 4 DICHIARAZIONI
- Art. 5 MODALITA' DI VERSAMENTO
- Art. 6 SCADENZE DI VERSAMENTO
- Art. 7 IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO
- Art. 8 COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE
- Art. 9 SOGGETTO ATTIVO
- Art. 10 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
- Art. 11 ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI
- Art. 12 RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 13 RIMBORSI E COMPENSAZIONE
- Art. 14 CONTENZIOSO
- Art. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CAPITOLO 2 REGOLAMENTO COMPONENTE "IMU" (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)... 7

- Art. 16 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 17 PRESUPPOSTO DELLA TASSA
- Art. 18 SOGGETTI PASSIVI
- Art. 19 ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
- Art. 20 BASE IMPONIBILE
- Art. 21 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
- Art. 22 ESENZIONI

CAPITOLO 3 REGOLAMENTO COMPONENTE "TASI" (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI). 9

- Art. 23 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 24 PRESUPPOSTO DELLA TASSA
- Art. 25 SOGGETTI PASSIVI
- Art. 26 BASE IMPONIBILE
- Art. 27 ALIQUOTE
- Art. 28 DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI
- Art. 29 INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

CAPITOLO 3 REGOLAMENTO COMPONENTE "TARI" (TASSA SUI RIFIUTI)

- Art. 30 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 31 PRESUPPOSTO DELLA TASSA
- Art. 32 SOGGETTI PASSIVI

Art. 33 BASE IMPONIBILE
Art. 34 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
Art. 35 MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI
Art. 36 ESCLUSIONI
Art. 37 UTENZE DOMESTICHE
Art. 38 UTENZE NON DOMESTICHE
Art. 39 TRIBUTO PROVINCIALE ED AMBIENTALE
Art. 40 TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
Art. 41 RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – ESENZIONI UTENZE DOMESTICHE
Art. 42 RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – ESENZIONI UTENZE NON DOMESTICHE
Art. 43 AGEVOLAZIONI

Capitolo 1

Disciplina generale "IUC" (*Imposta Unica Comunale*)

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Buti in attuazione dell'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.

Art. 2 - COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. La IUC è composta da:

a. l'**Imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze.

b. e da una componente riferita ai servizi, che si articola:

- nel **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune

- e nella **Tassa sui rifiuti (TARI)**, a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

Art. 3 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale determina:

a) le aliquote e detrazioni IMU;

b) le aliquote e detrazioni della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati.

c) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

Art. 4 - DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi della IUC presentano le dichiarazioni relative alle singole componenti tributarie TASI e IMU entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Per la componente tributaria TARI la dichiarazione va presentata entro 60 giorni:

a) dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso;

b) dalla variazione sull'immobile o dalle condizioni soggettive;

c) dalla cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla componente tributaria IMU continuano ad applicarsi le disposizioni ed il modello ministeriale di cui al Decreto del 30 ottobre 2012 - Min. Economia e Finanze.

4. Ai fini della componente tributaria TASI, è fatto obbligo in capo ai soggetti passivi di presentare la dichiarazione relativa alla tassa, su modello messo a disposizione dal Comune, esclusivamente nei casi in cui l'immobile sia occupato o detenuto da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale sullo stesso. In tutti gli altri casi, le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

5. Ai fini della dichiarazione relativa alla componente tributaria TARI si rimanda a quanto espressamente previsto dal presente regolamento. In sede di prima applicazione della TARI, in assenza di variazioni, resta valido quanto già dichiarato o accertato ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 5 - MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto "modello F24") nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

Art. 6 - SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Le scadenze dei pagamenti dell'IMU sono quelle fissate per legge:

16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo .

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI e della TARI è stabilito come segue:

- Il versamento della TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.

È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

- Il versamento della TARI è fissato in 3 rate, con scadenza 30 giugno 30 settembre 31 dicembre.

Art. 7 - IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO

1. Il versamento delle componenti tributarie della IUC non deve essere eseguito quando l'imposta annuale per singolo tributo risulti inferiore a 12,00 euro.

Art. 8- COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE

1. Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.

2. Per la TARI la liquidazione del tributo avviene d'ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati.

Art. 9 - SOGGETTO ATTIVO

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

Art. 10 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 11 - ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e nella legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

2. L'ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento del tributo avrebbero dovuto essere effettuati, provvede a notificare al soggetto passivo, o ad inviare anche a mezzo posta con raccomandata a/r, un atto di accertamento, in rettifica o d'ufficio, del tributo o del maggior tributo dovuto, con l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. 5. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla

dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97.

6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 51,00.

7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 51,00;

8. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

9. Sulle somme dovute a titolo di IUC si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

10. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

12. E' introdotto, anche per la TASI, l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, disciplinato dal vigente regolamento generale delle entrate.

13. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente incassate a titolo di liquidazione, accertamento e accertamento con adesione TASI e IMU, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da destinare annualmente al potenziamento del servizio Tributi o alla ripartizione tra il personale che ha partecipato a tale attività di recupero

Art. 12 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910. Ogni spesa relativa alla procedura instaurata verrà posta a carico del contribuente insolvente.

2. Le procedure sono individuate nel vigente Regolamento per la Riscossione Coattiva.

Art. 13 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata come previsto dalla normativa vigente in ambito di compensazione fra tributi. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso. Nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione.

Art. 14 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 546/1992 e successive modificazioni.

Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

CAPITOLO 2

Regolamento componente “IMU” (*Imposta municipale propria*)

Art. 16 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente **IMU** (*Imposta municipale propria*) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

Art. 17 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso di fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa con esclusione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze purchè non identificate nelle categorie catastali A1 A8 A9

Art. 18 - SOGGETTI PASSIVI

1. L'IMU è dovuta dal proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili ovvero dal titolare di diritti reali di godimento quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi.

In caso di locazione finanziaria, l'IMU è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Art. 19 - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale così come definite dagli artt. 817 e 818 del codice civile si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate.

3. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale con relative pertinenze:

- l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

- l'unità immobiliare assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale e destinata ad abitazione principale

- l'unità immobiliare possedute dai cittadini italiani iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)

Art. 20 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è determinata ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 504/1992 e dall'art. 13 commi 4 e 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

2. La base imponibile è ridotta del 50% per i seguenti fabbricati:

- per i fabbricati di interesse storico artistico, come definiti dall'articolo 10 del DLgs 42/2004;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale sulla base di una perizia, redatta da tecnico abilitato, a carico del contribuente ed alla quale viene allegata idonea documentazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Il Comune si riserva di controllare la veridicità della dichiarazione sostitutiva rilasciata dal contribuente a dimostrazione dell'inagibilità o inabitabilità, tramite l'Ufficio Tecnico Comunale o professionista esterno. Nel caso in cui la dichiarazione risulti non veritiera, le spese sostenute dal Comune sono poste a carico del contribuente, fatte salve le ulteriori sanzioni e condanne previste per le dichiarazioni mendaci.

La riduzione dell'imposta per inagibilità o inabitabilità, se riconosciuta, si applica dalla data di presentazione della perizia oppure dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Nel caso in cui il fabbricato inagibile o inabitabile sia oggetto di variazione catastale con attribuzione della categoria F, l'imposta sarà calcolata sul valore dell'area edificabile secondo la capacità volumetrica dell'immobile

Art. 21 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. In sede di primo anno di applicazione della IUC, sono confermati i valori di riferimento delle aree fabbricabili già validi ai fini IMU per l'anno 2013.

3. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia versato l'imposta sulla base di valori non inferiori a quelli di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato o versato l'imposta per un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta pagata a tale titolo.

5. I valori delle aree fabbricabili di cui al comma 2, si intendono applicabili per gli anni successivi se non modificati.

6. Ai sensi della lettera f) dell'art. 59 del D. Lgs. 446/1997 è previsto il rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili da nuovo strumento urbanistico approvato. Le istanze se accolte, daranno diritto al rimborso dell'imposta versata l'anno precedente all'approvazione definitiva del nuovo strumento urbanistico, che sancisce l'inedificabilità delle medesime aree. Non si procederà al rimborso dell'imposta pagata per quelle aree divenute inedificabili a seguito di richiesta dell'interessato.

Art. 22 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili così come individuati dall'art. 7, comma 1 del D. Lgs. 504/1992 e dall'art. 9, comma 8 del D.Lgs 23/2011.

I terreni agricoli appartenenti al territorio del comune di Buti sono esenti ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 poiché ricadenti in area parzialmente montana. (attendere decreto)

Sono inoltre esenti i fabbricati rurali strumentali censiti al N.C.E.U. nelle categorie A/6 e D/10 oppure che riportino l'annotazione del riconoscimento del requisito di ruralità ai sensi dell'art. 13 comma 14 – bis del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 2011;

2. Sono esentati gli immobili di proprietà comunali a qualsiasi uso destinati.

Capitolo 3

Regolamento componente “TASI” (*Tributo sui servizi indivisibili*)

Art. 23 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente **TASI** (*Tributo sui servizi indivisibili*) dell'Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dall'art.1 commi dal 669 al 681 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

Art. 24 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze così come individuate ai fini dell'IMU dall'art. 13 comma 2 della legge n. 201/2011, ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione dei terreni agricoli.

2. Ai fini della TASI si considera direttamente adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.- l'unità immobiliare assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale e destinata ad abitazione principale - l'unità immobiliare possedute dai cittadini italiani iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)

Art. 25 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il soggetto passivo è il possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, l'occupante versa la TASI nella misura del (dal 10 al 30 per cento), del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. . Il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Art. 26 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria “IMU” di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

2. La base imponibile è ridotta del 50% per i seguenti fabbricati:

- per i fabbricati di interesse storico artistico, come definiti dall'articolo 10 del DLgs 42/2004;
- per i fabbricati inagibili o inabitabili con autocertificazione o perizia a carico del proprietario, se l'inagibilità non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini TASI si applica quanto già previsto all'art. 22 del presente regolamento.

Art. 27 - ALIQUOTE

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.

2. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere stabilito l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili.

3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 6 per mille per l'abitazione principale ed al 10,6 per mille per gli altri immobili.

4. Per il 2014 l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

5. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

6. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art. 28 - DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. 1, commi 682 e 731 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i.

2. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni

4. Sono esenti i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni che catastalmente risultino identificati nelle categorie A/6 e D/10 (è prevista aliquota massima 1 per mille)

Art. 29 - INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Capitolo 4

Regolamento componente “TARI” (*Tassa sui rifiuti*)

Art. 30 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina la componente **TARI** (*Tassa sui rifiuti*) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dall’art.1 commi dal 641 al 668 della Legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., al DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i., nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 31 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 32 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. Nell’ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

Quest’ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 33 - BASE IMPONIBILE

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l’esercizio di un’attività nei locali medesimi.

3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati riferibili alle utenze non domestiche.

4. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è costituita: dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 4 è determinata, per i locali, considerando la superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, escludendo i balconi, le terrazze e le verande aperte. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che

non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.

La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 34 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.

3. Le tariffe sono articolate per le **utenze domestiche** e per quelle **non domestiche**, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (**quota fissa**), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (**quota variabile**).

5. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:

a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

6. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

7. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 683, art. 1 della legge n. 147/2013. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette annualmente al Comune per la sua approvazione entro il termine di approvazione del Bilancio.

8. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

ART. 35 – MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

2. In via provvisoria, così come disposto dall'art.1 comma 387 lettera c) della L. 228/2012, la superficie tassabile dei locali, corrisponde a quella calpestabile.

3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie di commisurazione del tributo è costituita da quella calpestabile dei locali suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, ed escludendo i balconi e le terrazze;
- b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa delle utenze non domestiche è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
- c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
- d) per i locali o le aree ove si svolgono attività produttive, commerciali o di servizi, e nei quali si producono anche rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, al cui smaltimento il produttore provvede direttamente, e per i quali sia difficoltoso individuare con precisione quelli ove si producano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, si presume che la superficie, ai fini dell'applicazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, sia determinata in modo forfettario. La misura della superficie per ciascuna delle sottoelencate attività è abbattuta in misura percentuale rispetto alla superficie calpestabile:

1) Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto	70%
2) Officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere	70%
3) Tipografie artigiane	70%
4) Autocarrozzerie	70%
5) Produzione di Ceramiche	70%
6) Decorazione, molatura vetro	70%
7) Falegnamerie	70%
8) Laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario	70%
9) Gommisti	70%
10) calzaturifici	70%
11) Galvanotecnica e verniciature	70%
12) Lavanderie	70%
13) Locali dell'industria chimica per la produzione di beni e prodotti	70%
14) Locali dell'industria tessile	70%
15) Ospedali, Case di cura e di riposo	70%
16) Cantine e frantoi con carattere industriale	70%
17) Laboratori fotografici	70%
18) Florovivaismo	70%

L'utente deve produrre annualmente su richiesta dell'Ufficio tributi idonea documentazione comprovante lo smaltimento a termini di legge dei rifiuti speciali non assimilati o pericolosi.

La documentazione deve essere prodotta all'atto della dichiarazione di cui all'art. 12, oppure all'atto della richiesta di applicazione del presente articolo, La riduzione prevista sulla parte di superficie dove si producono rifiuti speciali non assimilati verrà applicata a partire dal mese successivo

In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti; l'Ufficio tributi può, tuttavia, richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

ART. 36 – ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla tassazione le superfici:

- a. Le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili o comunque sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

- b. destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c. destinate esclusivamente e permanentemente a luogo di culto;
 - d. destinate a istituzioni scolastiche statali per le quali si applica l'art. 33-bis del D. L. 31.12.2007 n. 248 come convertito con L. 28.2.2008 n. 31; 4. A norma del comma 655, art. 1 della legge n. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
 - e. ove si esercitano le funzioni e servizi propri dell'amministrazione comunale;
 - f. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - g. le aree adibite esclusivamente al transito e alla sosta gratuita dei veicoli. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti è determinata la superficie convenzionale di mq 20 per ciascuna pompa di erogazione;
 - h. le unità immobiliari in ristrutturazione o dichiarate inagibili. In tal caso il contribuente con apposita istanza, deve dare comunicazione di ciò al Comune che effettuerà il sopralluogo per verificare la sussistenza delle condizioni di fatto dichiarate dal contribuente. La non assoggettabilità a tassazione decorre dal mese successivo a quello di ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio Tributi Il contribuente è obbligato a comunicare all'Ufficio Tributi il superamento della condizione di fatto entro 60 giorni dal loro verificarsi. Nel caso in cui la ristrutturazione riguardi l'unità immobiliare ove il contribuente ha fissato la residenza anagrafica, questi è obbligato a dichiarare ove è domiciliato e a pagare il tributo per i rifiuti per l'unità immobiliare oggetto di domicilio.
2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

ART. 37 – UTENZE DOMESTICHE

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata in via prioritaria a carico dell'intestatario maggiorenne del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o, negli altri casi, a carico del maggiorenne che ha comunque a disposizione i locali.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.

Il numero degli occupanti le nuove utenze domestiche è quello risultante alla data di apertura.

Il numero dei componenti per le utenze già iscritte verrà aggiornato con i registri anagrafici su base semestrale.

4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà e che sono tenuti a denunciare al soggetto gestore lo stato di fatto di convivenza di più nuclei familiari.
5. Per le utenze domestiche tenute a disposizione è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella dichiarazione di cui all'art. 12. In mancanza del numero di occupanti dichiarato dall'utente si assume il nucleo di due, salva la possibilità dell'ufficio tributi di accertare il diverso numero di occupanti.
6. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.
7. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili

alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

ART. 38 – UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base del D.P.R. n. 158/1999.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa i locali e le aree delle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
3. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.
4. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_d stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.
5. L'ufficio SUAP del Comune trasmette le variazioni delle attività produttive intervenute, con cadenza mensile all'Ufficio Tributi.

ART. 39 – TRIBUTO PROVINCIALE ED AMBIENTALE

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell'art.14, c. 28, del D. L. 201/2011 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 7, e viene riscosso dall'ente.
3. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

ART. 40 – TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae, anche in modo discontinuo, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista dal D.P.R. n. 158/1999.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per eventi o manifestazioni per i quali viene presentata la segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione temporanea (SCIA) all'Ufficio Suap è sempre dovuta la tassa giornaliera di cui al comma 1 e l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi entro la fine della manifestazione stessa.

ART. 41 – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – ESENZIONI UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che

si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30% nella parte fissa/nella parte variabile;

c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20%.

d). utenze che abbiano avviato il compostaggio (bio composter) dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 10%. La verifica della pratica del compostaggio da parte dell'utente è effettuata nel corso degli anni dall'amministrazione comunale oppure da soggetto terzo individuato dalla stessa amministrazione comunale.

e) utenze che utilizzino in modo corretto e continuativo una concimaia naturale riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 10%. La presente riduzione non è cumulabile con quella di cui al precedente comma

f) utenze per le quali non venga effettuata puntualmente la raccolta porta a porta e per cui i punti di prelievo individuati dall'Amministrazione siano distanti oltre 1 chilometro, su specifica richiesta dell'interessato, riduzione del 60%.

g).per le utenze che conferiscono al centro di raccolta in base al regolamento vigente sul funzionamento del C.D.R. è prevista l'attribuzione di un punteggio per ogni Kg di rifiuto conferito secondo la seguente tabella:

Tipologia di rifiuto	Punteggio al Kg
Rifiuti ingombranti RAEE	20
Oli e grassi	25
Oli per motori	20
Metallo	18
Legno e vetro	15
Batterie	20
Medicinali	67
Vernici e resine	33
Rifiuti misti attività di costruzione	7
Pneumatici fuori uso	20
Imballaggi	17
Sfalci e potature	17
Toner	33
Abbigliamento	7
Carta e cartone	17
Elettronica	20
Piccoli elettrodomestici	20
Multimateriale	17

Organico	20
Imballaggi contenenti residui di sostanza pericolose	20
Tubi fluorescenti contenenti mercurio	20
Altri tipi di rifiuti	15

Al termine di ogni annualità verrà conteggiato il punteggio raggiunto da ogni contribuente iscritto a ruolo per utenze domestiche e saranno attribuite riduzioni d'ufficio sulla tassa dovuta per l'anno successivo secondo la seguente modalità:

- un punteggio uguale o superiore a 10.000 al punti conferisce il diritto ad una riduzione del 5%;
- un punteggio uguale o superiore a 25.000 al punti conferisce il diritto ad una riduzione del 10%;
- un punteggio uguale o superiore a 50.000 al punti conferisce il diritto ad una riduzione del 15%;

2. Le riduzioni di cui al presente articolo decorrono dall'anno successivo alla presentazione di apposita istanza ed allo stesso modo cessano di avere effetti dall'anno successivo alla dichiarazione del venir meno dei requisiti previsti.

3. **Interruzione temporanea del servizio.** La tariffa è dovuta per intero in caso di sospensione del servizio per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa forza maggiore a condizione che l'interruzione non abbia durata continuativa superiore a 3 giorni. In caso contrario la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/365 per ogni giorno intero di interruzione.

ART. 42 – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – ESENZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sul totale della tariffa verrà applicato un coefficiente di riduzione pari al 20%.

2. Alle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico – organizzativi comprovanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, è riconosciuta una riduzione del 30% della tassa dovuta a partire dall'anno successivo;

Per le utenze non domestiche è prevista la possibilità di conferire carta e cartone al centro di Raccolta appositamente compattato e legato a cui viene attribuito il punteggio di cui alla tabella sopra indicata previa presentazione di apposita certificazione rilasciata dal Comune che attesti l'iscrizione dell'utenza nei ruoli comunali.

Al termine dell'anno verrà conteggiato il punteggio raggiunto da ogni contribuente iscritto a ruolo per utenze NON domestiche e sarà attribuita una riduzione d'ufficio del 5% sulla tassa dovuta per l'anno successivo al raggiungimento di un punteggio pari o superiore a 40.000 punti.

3. **Avvio al recupero.** La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale massima del 50% per l'utenza non domestica in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o il conguaglio con la successiva bolletta. Il produttore unitamente all'istanza di riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento nonché il contratto stipulato con la società che effettua il recupero ed i formulari di identificazione dei rifiuti.

ART. 43 — AGEVOLAZIONI

1. E' prevista l'agevolazione della tariffa totale per le abitazioni occupate da famiglie a condizione che i componenti siano ultrasessantacinquenni, pari al 10% della tariffa in presenza di un valore ISEE non superiore ad € 10.000;
2. Per i nuclei familiari di cui fanno parte portatori di handicap in condizioni di gravità (Legge 104/1992) è riconosciuta una riduzione sul totale della tariffa nella misura del 30%.
3. Ai fini della determinazione dell'agevolazione nel nucleo familiare non vengono computati i collaboratori domestici, le badanti e simili.
4. Le richieste di agevolazione tariffaria devono essere accompagnate da dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente e debbono essere presentate al gestore annualmente entro il termine del 31 dicembre. L'agevolazione tariffaria è computata a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza.
5. In deroga al punto 5, per l'anno 2013 le richieste di agevolazione tariffaria devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 31.7.2013, e devono essere accompagnate da dichiarazione ISEE relativa ai redditi 2013.
6. E' prevista un' agevolazione pari al 50% sull'intero tributo dovuto per le utenze i cui utilizzatori abbiano ceduto su richiesta dell'Amministrazione locali al fine di facilitare la raccolta porta a porta stipulando contratti di comodato gratuito.
7. La copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni tariffarie, contributi ed esenzioni disciplinate dal presente articolo, è integralmente garantita dal bilancio comunale.